



## **AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO**

### **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA POLITICA**

**Testo aggiornato al D. R. n. 303 dell'11 febbraio 2008**

#### PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite al Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell'Università della Calabria, secondo quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

#### FUNZIONI

##### **ART. 1 (Costituzione e natura del Dipartimento)**

Il Dipartimento di "Sociologia e Scienza Politica" è la struttura organizzativa di ricerca e supporto alla didattica dei settori disciplinari sociologici, politologici e affini nell'ambito delle scienze storico-sociali dell'Università della Calabria. I settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento sono indicati nell'allegato A che è parte integrante del presente regolamento.

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento amministrativo viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

##### **ART. 2 (Composizione)**

Afferiscono al Dipartimento:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
- c) i professori a contratto;
- d) i ricercatori;
- e) i titolari di assegni di ricerca;
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
- g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;

h) gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione dal servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c) ed h) delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

### **ART. 3 (Finalità e compiti)**

Il Dipartimento esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa. In particolare:

1. Promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.
2. Concorre allo sviluppo delle attività didattiche.
3. Contribuisce all'orientamento degli studenti e dei laureati e fornisce servizi per lo svolgimento di tesi e di elaborati finali.
4. Promuove Dottorati di Ricerca ed altre attività formative post laurea.

## **RISORSE DEL DIPARTIMENTO**

### **ART. 4 (Spazi)**

1. Il Dipartimento ha sede nei locali assegnati dagli organi di gestione dell'Università della Calabria. La destinazione degli spazi del Dipartimento e, in particolare, la loro attribuzione a membri del Dipartimento per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, è proposta dalla Giunta ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

### **ART. 5 (Centri e Laboratori Dipartimentali)**

Su proposta di singoli o di gruppi di professori e ricercatori in servizio stabile nel Dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri, possono essere costituiti all'interno del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica:

- a) Centri (o Laboratori) dipartimentali di ricerca;
- b) Centri (o Laboratori) dipartimentali di servizio;
- c) Centri (o Laboratori) dipartimentali di sperimentazione;
- d) Centri (o Laboratori) dipartimentali di documentazione scientifica.

Tali Centri (o Laboratori), ospitati nei locali del Dipartimento, sono regolati da propri Regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento e sono diretti da un Coordinatore (un professore o un ricercatore in servizio presso il Dipartimento), che deve assumersi la responsabilità scientifica e assicurare le risorse per il funzionamento.

Il Coordinatore del Centro (o Laboratorio) deve inviare entro il mese di settembre di ogni anno al Direttore del Dipartimento, per l'approvazione da parte del Consiglio, un rapporto sull'attività svolta dal Centro (o Laboratorio) medesimo.

I Centri (o Laboratori) di cui alla lettera a), b), c), d) potranno essere disattivati con delibera del Consiglio di Dipartimento, quando non venga presentata la relazione sull'attività svolta entro sei mesi dalla data in cui essa è dovuta.

I Centri (o Laboratori) dovranno inoltre attenersi a quanto previsto nel Regolamento Generale di Ateneo (adempimenti per il Co.Co.P. previsti nell'ambito delle Strutture Dipartimentali).

#### **Art. 6 (Fondi ed esercizio finanziario)**

Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:

- dotazione ordinaria di funzionamento;
- assegnazione per l'acquisto di attrezzature didattiche e librerie;
- assegnazioni per la ricerca scientifica, ivi comprese quelle per le attrezzature;
- tasse per iscrizioni a Scuole o Corsi istituiti presso il Dipartimento, contributi di laboratorio, di biblioteca, di esercitazioni e di internato, versati da studenti;
- contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
- finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- proventi per prestazioni a pagamento;
- interessi attivi maturati sul conto corrente bancario del Dipartimento;
- ogni altro fondo specificatamente destinato all'attività del Dipartimento per legge per disposizione del Consiglio di Amministrazione;
- inoltre, in base a delibera annuale del Consiglio di Dipartimento, di quote di fondi attribuiti ai singoli gruppi di ricerca dal CNR, dal Ministero dell'Università e Ricerca e da altri possibili enti eroganti o committenti di contratti e convenzioni, fino ad un massimo del 10% dei fondi stessi.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica, come è unico il relativo bilancio di previsione; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Il bilancio di previsione del Dipartimento è formulato in termini finanziari di competenza; l'unità elementare del bilancio è rappresentato dal capitolo.

Il bilancio redatto viene inoltrato all'Amministrazione Centrale dell'Università della Calabria, dopo l'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere tenuti affissi all'Albo del Dipartimento per la durata di trenta giorni.

Le proposte di deliberazione, riguardanti le variazioni di bilancio, sono presentate all'organo collegiale dal Direttore, con motivata relazione ed accompagnate dalla relazione del Collegio dei Revisori.

## ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta.

### **ART. 7 (Il Direttore)**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; ha le attribuzioni e le responsabilità previste dalla normativa. Può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
2. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di I fascia. Il Decano provvede alla costituzione del Seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di I fascia.

Il Direttore del Dipartimento è eletto con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia che hanno optato per il tempo pieno. In mancanza di professori di prima fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione del Dipartimento è affidata al professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità.

Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, ivi comprese le votazioni di ballottaggio.

Hanno diritto al voto tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il più anziano in ruolo ed, eventualmente, la maggiore anzianità anagrafica.

Della elezione del Direttore la Commissione elettorale redige apposito verbale che viene trasmesso, unitamente alle schede, al Rettore dell'Università della Calabria.

3. Il Direttore è nominato dal Rettore, resta in carica quattro anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Può tuttavia essere sostituito per sfiducia motivata del Consiglio del Dipartimento nella composizione prevista per l'elezione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su presentazione di una mozione motivata di sfiducia presentata da almeno tre membri.
4. Il Direttore nomina, tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte della Giunta di Dipartimento, un Vice Direttore. Il Vice Direttore supplisce il Direttore nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza, e la durata del suo mandato coincide con la durata di quello del Direttore.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del mandato del Direttore, il Decano dei professori di prima fascia assume temporaneamente le funzioni di Direttore e indice le elezioni entro trenta giorni dalla data di cessazione.

#### **ART. 8 (Consiglio)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che determina le linee di attività del Dipartimento. Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il Segretario Amministrativo con voto consultivo. Ne fanno parte, inoltre:
  - una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente al dipartimento pari al 25%, arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria. La loro durata in carica è di un triennio;
  - un rappresentante per ogni dottorato attivato con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisce al Dipartimento; la loro durata in carica è di un biennio;
  - un rappresentante degli assegnisti di ricerca del Dipartimento. La durata in carica è di un anno.
2. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno e non meno di cinque volte all'anno; ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri.  
Si riunisce comunque: a) entro il 30 Novembre per discutere e approvare il bilancio preventivo per il nuovo anno ed il relativo piano di attività; b) entro il 10 Aprile per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.
3. Il Consiglio può costituire al proprio interno, su base elettiva, commissioni permanenti, e con voto a maggioranza assoluta dei componenti attribuire loro eventuali deleghe.
4. Segretario del Consiglio è il Segretario Amministrativo. In caso di sua assenza o di impedimento, le funzioni vengono svolte da un suo delegato o da persona incaricata dal Direttore in sede di Consiglio.
5. La convocazione, con l'ordine del giorno, delle sedute del Consiglio deve essere comunicata almeno 5 giorni prima della seduta e pubblicata nella pagina web del Dipartimento. La comunicazione è fatta a mezzo posta elettronica a coloro che espressamente optano per questo mezzo; altrimenti con comunicazione scritta posta nella casella personale. Nel caso di convocazione urgente tale termine può essere ridotto a due giorni.
6. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, esclusi dal computo, quando non diversamente disposto dalla normativa, gli assenti giustificati. L'espressione del voto avviene per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto in tutti i casi previsti dalla normativa, oppure su richiesta del Direttore o di almeno un terzo dei Consiglieri.  
Salvo che sia diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale al voto contrario.

7. Il Segretario redige il verbale dell'adunanza, nel quale ciascun Consigliere ha diritto di far inserire le proprie dichiarazioni purché fornite per iscritto. Il verbale è reso disponibile per visione presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui verrà presentato per l'approvazione. Le delibere del Consiglio sono rese pubbliche dal Segretario Amministrativo.
  8. Al Consiglio possono intervenire su argomenti specifici all'o.d.g. senza diritto di voto persone invitate dal Direttore.
  9. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.  
Della elezione delle Rappresentanze la Commissione elettorale redige apposito verbale che viene archiviato in Dipartimento.  
Con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza del mandato, il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno sette giorni prima della data della votazione. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto.  
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.
- Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale appartenente a questa categoria in servizio nel Dipartimento alla data delle votazioni. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica. La cessazione del rapporto di lavoro con l'Università della Calabria e presso il Dipartimento, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica
  - Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che alla data delle votazioni siano iscritti regolarmente in corso a un dottorato di ricerca che abbia sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisca al Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica. Il conseguimento del dottorato di ricerca, la richiesta di proroga al termine del ciclo o la rinuncia al proseguimento dei corsi di dottorato comportano la decadenza dalla carica.
  - Ai fini dell'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli assegnisti che alla data delle votazioni siano in godimento dell'assegno presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

La scadenza naturale del rapporto di lavoro o la decadenza dal diritto all'assegno comportano la decadenza dalla carica.

- In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.
- I mandati elettivi decorrono dal 1° Novembre.
- Chiunque dei rappresentanti eletti non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle riunioni decade dal mandato.

### **ART. 9 (Attribuzioni del Consiglio)**

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni previste dalla normativa. In particolare:

- a) Detta i criteri generali per l'acquisizione e l'utilizzazione delle risorse comuni, in particolare di finanziamenti e personale.
- b) Esprime pareri su problemi didattici e sull'attribuzione di incarichi di insegnamento. In particolare:
  - esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
  - esprime parere sulla chiamata dei professori di ruolo, sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore, per la conferma in ruolo di professori e ricercatori, per la designazione dei membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.
- c) Approva le proposte di istituzione e rinnovo dei Dottorati di Ricerca e di altre iniziative formative post laurea, e ne valuta l'attività.
- d) Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo insieme con le rispettive relazioni, e le eventuali variazioni di bilancio.
- e) Esprime, quando necessario, pareri sulle richieste di finanziamenti rivolte a terzi; sulla partecipazione ad iniziative in concorso con enti pubblici e privati; sull'organizzazione di seminari, convegni, congressi; in tutti i casi la responsabilità per la realizzazione delle attività è personale dei proponenti.

## **ART. 10 (Giunta)**

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Si riunisce quando il Direttore lo ritiene necessario e dura in carica quattro anni.
2. La Giunta è composta dal Direttore, da un professore di prima fascia, da un professore associato, da un ricercatore, oltre che dal Segretario Amministrativo con voto consultivo e compito di segretario verbalizzante.  
Vi partecipano, quando necessario, gli eventuali responsabili delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.  
Le adunanze della Giunta sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'elezione dei componenti della Giunta avviene, a scrutinio segreto.
4. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.  
Della elezione delle rappresentanze la Commissione elettorale redige apposito verbale che viene archiviato in Dipartimento  
Con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza del mandato, il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno sette giorni prima della data della votazione.  
L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data delle votazioni.  
Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto.  
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.  
Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica.  
I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.  
In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.  
Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.  
Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

## **IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

### **ART. 11 (Segretario Amministrativo)**

1. Il Segretario Amministrativo svolge le funzioni ed ha le responsabilità che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:
  - è componente del Consiglio e della Giunta quale ufficio verbalizzante;

- è responsabile dell'efficacia e dell'efficienza della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
  - supporta la Giunta nell'elaborazione della proposta di bilancio previsionale e il Consiglio nell'approvazione del bilancio previsionale dell'esercizio successivo;
  - Predisporre sul piano tecnico il bilancio preventivo, quello consuntivo e la situazione patrimoniale che sottopone all'approvazione del Consiglio;
  - Verifica la disponibilità finanziaria ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Direttore.
2. L'incarico di Segretario Amministrativo ha durata quadriennale ed è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, ad un dipendente inquadrato nella categoria D dell'Area Amministrativa-gestionale.

## DISPOSIZIONI FINALI

### **ART. 12 (Modifica del Regolamento)**

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

La delibera è resa esecutiva con decreto emanato dal Rettore.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme che disciplinano le attività degli organi universitari stabiliti dallo Statuto dell'Università della Calabria e relativi regolamenti attuativi.

## ALLEGATO A

### ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA POLITICA

L-OR/10	STORIA DEI PAESI ISLAMICI
M-STO/02	STORIA MODERNA
M-STO/03	STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04	STORIA CONTEMPORANEA
M-DEA/01	DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-GGR/02	GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-FIL/02	LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-PSI/05	PSICOLOGIA SOCIALE
SPS/01	FILOSOFIA POLITICA
SPS/02	STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03	STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04	SCIENZA POLITICA
SPS/05	STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE
SPS/06	STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
SPS/07	SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08	SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SPS/09	SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
SPS/10	SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SPS/11	SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
SPS/12	SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
SPS/13	STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
SPS/14	STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA